



F L U

<i>Csm</i>	Roma	17/12/2015	0
	Protocollo	P 23330/2015	




*Consiglio Superiore della Magistratura*

**Nella risposta si prega di indicare  
il numero di protocollo di riferimento  
nonchè il medesimo oggetto contenuto  
nella presente nota.**

**AI MINISTRO  
della Giustizia  
R O M A**

**AI PRIMO PRESIDENTE  
della Corte di Cassazione  
R O M A**

**AI PROCURATORE GENERALE  
della Repubblica presso la  
Corte di Cassazione  
R O M A**

**AI SEGRETARIO GENERALE  
della Corte Costituzionale  
R O M A**

**Ai PRESIDENTI  
delle Corti di Appello  
LORO SEDI**

**Ai PROCURATORI GENERALI  
della Repubblica presso le  
Corti di Appello  
LORO SEDI**

**AI PROCURATORE  
NAZIONALE ANTIMAFIA  
R O M A**

**Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali  
LORO SEDI**

**Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali di Sorveglianza  
LORO SEDI**

**Ai PRESIDENTI  
dei Tribunali per i Minorenni  
LORO SEDI**

**Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i Tribunali  
LORO SEDI**

**Ai PROCURATORI della  
Repubblica presso i  
Tribunali per i minorenni  
LORO SEDI**

**All'Ispettorato Generale del  
Ministero della giustizia  
R O M A**



F. L.



**OGGETTO: Pratica num. 85/VQ/2015. Nuova risoluzione sui problemi applicativi della normativa in tema di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, con particolare riferimento alla legittimazione, triennale o meno, di coloro che, perdenti posto, chiedono di essere assegnati al posto di provenienza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 155/12**

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 dicembre 2015, ha adottato la seguente delibera:

"

premesso che, con la risoluzione 6 novembre 2013, è stata affrontata la questione della legittimazione, triennale o meno, dei magistrati c.d. "perdenti posto", e cioè dei magistrati destinati ad altra sede a seguito della soppressione dell'ufficio ove prestavano servizio al momento dell'entrata in vigore del D.Lgs 155/12;

Dato atto che, con riferimento ai dirigenti e semidirigenti degli uffici soppressi, che avevano richiesto di essere destinati all'esercizio delle funzioni nell'ufficio in cui prestavano servizio prima del conferimento dell'incarico, la predetta risoluzione ha ritenuto che la destinazione del magistrato "perdente posto" alla posizione precedentemente occupata dovesse qualificarsi come "nuova" domanda anche agli effetti del divieto di trasferimento "*prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio*", di cui all'art.194 dell'Ordinamento Giudiziario;

Considerato che, a seguito di un più approfondito esame della predetta questione, il Consiglio ritiene necessaria una diversa interpretazione che faccia salva la legittimazione eventualmente maturata dal magistrato nell'ufficio in cui prestava servizio prima del conferimento dell'incarico negli uffici soppressi;

Ciò posto, osserva quanto segue:

Com'è noto, il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, in attuazione della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, all'art. 1 ha stabilito la soppressione dei Tribunali ordinari, delle sezioni distaccate e delle Procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al detto decreto.

Con riferimento ai dirigenti e semidirigenti perdenti posto l'art. 6 del citato D.Lgs. 155/20 12, ha previsto:

*"1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di Presidente di Tribunale, Presidente di sezione. Procuratore della Repubblica e Procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.*




2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze: a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto; b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta; c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.

3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.

4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto".

In definitiva, ai dirigenti e semidirigenti "perdenti posto", l'art. 6 del D.Lgs. n. 155 del 2012, ha attribuito due possibilità:

chiedere (in deroga al termine di legittimazione) "l'assegnazione a posti vacanti pubblicati";

chiedere, anche subordinatamente al mancato conferimento del posto chiesto sub 1), di essere destinati (anche in soprannumero) al posto di consigliere di corte d'appello, di giudice o di sostituto procuratore della repubblica presso una sede da essi scelta, ovvero alle funzioni precedentemente svolte nell'ufficio di provenienza.

Come visto, l'art.6, comma 4, del citato decreto legislativo, ha stabilito che "le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti".

Con la risoluzione del 6 novembre 2013 il Consiglio aveva considerato, come trasferimenti "a domanda" a tutti gli effetti (e, pertanto, anche agli affetti del periodo triennale di legittimazione di cui all'art.194 O.G.), non soltanto i casi in cui il magistrato "perdente posto" avesse manifestato, nel termine perentorio di 180 giorni, l'intenzione di essere collocato in una sede di "nuova destinazione" e quindi in uno dei posti indicati dal legislatore alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art.6 (uffici non direttivi di primo grado giudicanti o requirenti, ovvero uffici giudicanti di secondo grado), ma anche nel caso di destinazione ad un ufficio direttivo o semidirettivo vacante e pubblicato (e da lui richiesto entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della

  
F L

legge, trattandosi, anche in questo caso, di "nuova destinazione"), ma, soprattutto, per ciò che in questa sede maggiormente rileva, anche nel caso di destinazione del magistrato "perdente posto" alla posizione precedentemente occupata, in quanto, si legge nella citata risoluzione, anche in questo caso la domanda non potrebbe che qualificarsi come nuova, *"giacché il crisma della "novità" va apprezzato in relazione al posto che il magistrato è in procinto di "perdere" in conseguenza della rimodulazione della geografia giudiziaria"*.

Orbene è proprio con riferimento a quest'ultima opzione interpretativa che la risoluzione del 2013 non può essere condivisa.

L'art. 6, comma 4, del citato decreto, non ricomprende affatto, tra le "eventuali nuove destinazioni", anche l'ipotesi di destinazione del magistrato "perdente posto" alle funzioni svolte prima di ricoprire l'incarico direttivo o semidirettivo nell'ufficio soppresso in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella citata risoluzione, il crisma della "novità" dovrebbe essere determinato anche in relazione all'ufficio che il magistrato occupava prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio soppresso, giacché un "ritorno" al predetto ufficio non potrebbe mai, ragionevolmente, essere inteso come "nuova destinazione".

D'altronde, allorquando il legislatore ha voluto riferirsi, genericamente, alla posizione del magistrato che esercita una qualunque delle opzioni di cui al comma 2 dell'art. 6, comprendendo quindi tutte le ipotesi ivi previste (e quindi anche quella del magistrato che abbia manifestato l'intenzione di essere destinato alle funzioni svolte nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio) ha opportunamente usato l'espressione "destinazione" e non "nuova destinazione"; ci si riferisce, in particolare, all'art.6 comma 3 della citata legge, allorquando il legislatore dispone che saranno "destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi" i magistrati che "non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2", intendendo così comprendere non solo il caso del magistrato che non ha richiesto "nuova destinazione" (ovverossia che non ha avanzato le opzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 comma 2), ma anche il caso del magistrato che non ha richiesto di essere destinato all'ufficio di provenienza.

Al successivo comma 4, dell'art.6, il legislatore ha, invece, usato l'espressione "le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda", circoscrivendo quindi la connotazione di "trasferimento a domanda" ai soli casi di eventuali "nuove destinazione", con conseguente esclusione implicita da tale connotazione dei trasferimenti dei magistrati "perdenti posto" presso le originarie sedi di provenienza.

  
F.L.

D'altra parte, la nuova interpretazione proposta risulta sicuramente più in linea con il principio fissato dall'art. 194 Ord. giud. che, sotto la rubrica "Tramutamenti successivi", prevede che *"il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia"*.

Tale norma, infatti, è stata sempre interpretata da questo Consiglio nel senso che la destinazione ad una sede richiesta dal magistrato precluda il trasferimento ad altre sedi o l'assegnazione ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui si sia preso effettivo possesso dell'ufficio, solo allorquando il trasferimento e l'assegnazione sia riconducibile ad una libera determinazione individuale del magistrato. Il C. S.M., infatti, ha ritenuto derogabile l'art. 194 Ord. Giud. ogni qualvolta la necessità dell'assegnazione del magistrato ad un diverso ruolo non sia stata in alcun modo riconducibile a determinazioni individuali, ma sia risultata il frutto, per esempio, dell'accertata illegittimità della motivazione che reggeva la delibera di nomina, cui il Consiglio ha inteso dare seguito attraverso il collocamento presso altro ufficio del magistrato originariamente nominato.

L'ordinamento giudiziario, e la regolamentazione secondaria, conoscono ulteriori e diverse ipotesi in cui, analogamente, il tramutamento di un magistrato sia provocato da necessità obbiettive indipendenti dalla volontà del magistrato e dalla discrezionalità del Consiglio. Tra di esse può essere citata l'ipotesi prevista dall'art.2 comma 3 del R.D.L. 31 maggio 1946 n.511 che prevede che *"in caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario della stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado di altra sede"*; ovvero l'ipotesi prevista dal punto 21 del paragrafo V della circolare che disciplina i tramutamenti dei magistrati, secondo cui *"Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo ed assegnati allo stesso ufficio di provenienza od ad altra sede qualora non sia stato possibile essere assegnati alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo"*. Nella ipotesi da ultimo richiamata si è previsto che, ove un magistrato debba essere assegnato a nuove funzioni giudiziarie a seguito di un evento che abbia alterato la fisiologica successione delle stesse – l'annullamento giurisdizionale o un periodo di destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie - possa giovare della legittimazione a nuovi trasferimenti precedentemente maturata solo nelle ipotesi in cui ritorni nel posto precedentemente occupato, oppure sia assegnato ad altro posto in ragione della impossibilità



F. L.



materiale di occupare il primo. Ove al contrario egli opti liberamente per altra destinazione non potrà che incorrere nel vincolo della permanenza triennale nel nuovo posto.

Orbene, il caso del magistrato che ai sensi dell'art.6 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 155/12 abbia richiesto di essere destinato alla sede di provenienza è, con riferimento al profilo della incidenza della libera determinazione individuale, pienamente assimilabile a quello del magistrato che viene ricollocato presso altro ufficio a seguito dell'accertata illegittimità della delibera di nomina ad un incarico direttivo, ovvero a quello del magistrato che, dopo un periodo di collocamento fuori ruolo, viene ricollocato, ritornando nel posto precedentemente occupato o ad altro assegnato in ragione della impossibilità materiale di occupare il primo. In tutti questi casi, infatti, non è predicabile alcun coefficiente di partecipazione soggettiva del magistrato alla vicenda che vi ha dato origine, a differenza di quanto accade, per esempio, nelle ipotesi di trasferimento conseguente ad illecito disciplinare od ad incompatibilità ambientale o funzionale.

In particolare, la destinazione del magistrato che ha esercitato l'opzione di cui all'art.6 comma 2 lett.c) non è sicuramente riconducibile alla volontà del magistrato, ma rappresenta piuttosto l'effetto oggettivamente dipendente dall'applicazione di una norma di legge che ha disposto la soppressione dell'ufficio di appartenenza ed ha regolamentato la ricollocazione del magistrato. La ricollocazione, infatti, deriva principalmente dall'evento soppressivo e prescinde da un determinante contributo volontario e causalmente rilevante del diretto interessato, il quale, in sostanza, si limita a subire le determinazioni del legislatore a seguito del mutato assetto della geografia giudiziaria.

Dal punto di vista dell'ordinamento giudiziario si può dire che si tratta di un motivo di trasferimento dipendente da cause obiettive estranee alla sfera di controllo del magistrato ed anche, per certi versi, dell'Organo di governo autonomo.

Analoga situazione in astratto sarebbe quella del magistrato che ha optato per le opzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art.6 comma 2, ma in questo caso il legislatore non ha ritenuto opportuna la deroga all'art. 194 Ord.Giud., prevedendo espressamente che "*le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti*"; è evidente che in tali ipotesi il legislatore abbia inteso attribuire particolare pregnanza alla richiesta del magistrato di essere ricollocato anche in soprannumero in qualunque ufficio del territorio nazionale nelle funzioni di consigliere di Corte di Appello, di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica, riconoscendo alla richiesta la valenza di una domanda di tramutamento scaturente dalla libera determinazione del magistrato, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dalla normazione primaria e secondaria, che fissa in modo ordinario i termini per la legittimazione alla formulazione di una nuova domanda di tramutamento.



F. L.



Di contro, nel caso di ricollocazione presso l'originario ufficio di provenienza, il legislatore ha ritenuto opportuno attenuare gli effetti pregiudizievoli della soppressione dell'ufficio, disponendo - anche se implicitamente (l'aver espressamente considerato "trasferimenti a domanda" solamente "le eventuali nuove destinazione" implica, infatti, l'implicita esclusione di tale connotazione alla richiesta di destinazione all'ufficio di provenienza) - che il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla originaria presa di possesso nell'ufficio di provenienza.

A mente di quanto sopra rilevato, appare allora doverosa una nuova determinazione interpretativa che, per i dirigenti e semidirigenti perdenti posto, faccia salva l'eventuale legittimazione maturata nel posto occupato prima del conferimento dell'incarico direttivo o semidirettivo, non soltanto nel caso in cui abbiano esercitato alcuna delle opzioni riconosciutegli dai commi 1 e 2 dell'art.6 citato e siano, quindi, stati destinati, d'ufficio, ad esercitare le funzioni di giudice o di sostituto nell'ambito della nuova circoscrizione scaturita dall'operazione di accorpamento, ma anche nel caso in cui abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 6, comma 2, lett. c), e abbiano chiesto, pertanto, di essere destinati, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze, all'esercizio delle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestavano precedentemente servizio.

Tanto premesso,

delibera

di adottare la seguente nuova risoluzione: " per i magistrati "perdenti posto", in quanto titolari di incarico direttivo o semidirettivo in seno ad uffici destinati alla soppressione, per effetto del D. Lgs. 155/12 e che abbiano esercitato l'opzione prevista dall'art. 6, comma 2, lett. c) di tale testo normativo (domanda di essere destinati, anche in soprannumero, all'esercizio delle funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestavano precedentemente servizio), il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi sarà calcolato a far data dalla presa di possesso

"

■ **SEGRETARIO GENERALE**  
(Paola Piraccini)

